



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2006

ADDI' 10/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS *****

ASSENTI: BRACHETTI - CIANI - COSTA DE ANGELIS - RODANO -
VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 656

Oggetto:

linee guida per l'identificazione e la registrazione degli animali della specie ovina e caprina.



656 : 0 OTT. 2006

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n.317 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

VISTO il D.Lgs 22 maggio 1999, n.196 – Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

VISTO il REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO dell'Unione Europea del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

VISTA la CIRCOLARE del Ministero della Salute del 28 luglio 2005, pubblicata sulla *GU n.180 del 04-08-2005*, avente per oggetto : "Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" e le successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale ha predisposto, a seguito di numerosi incontri preparatori che hanno visto coinvolti la Direzione Regionale Agricoltura, le Organizzazioni di categoria degli allevatori , l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana e i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, un documento denominato "LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA".

RITENUTO di approvare tali linee guida, incaricando le Aziende Sanitarie Locali, dell'attuazione a livello territoriale;

RITENUTO, inoltre di approvare l'ulteriore documento predisposto dalla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema sanitario Regionale e concernente "LINEE GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA SU BASE VOLONTARIA DEGLI OVICAPRINI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 21/2004";

RITENUTO di affidare alla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema sanitario Regionale:





- l'adozione di tutti gli eventuali atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- l'emanazione di misure di revisione delle "LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA", allegate alla presente deliberazione, sulla base della modifica della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni applicative del Ministero della Salute;
- la trasmissione al Ministero della Salute delle "LINEE GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA SU BASE VOLONTARIA DEGLI OVICAPRINI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 21/2004" ai fini della loro approvazione;

DATO ATTO che la presente Deliberazione, per le sue specifiche caratteristiche di indirizzo tecnico non rientra nel campo di applicazione del protocollo di concertazione con le parti sociali

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare

1. Sono approvate le "LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA" allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) *e le modulistica A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100*
2. Di considerare l'applicazione dei contenuti funzionali ed organizzativi del presente atto obiettivo rilevante aziendale per il biennio 2006/07 dei Direttori Generali della AA.SS.LL. regionali. A tal fine i Direttori generali delle AA.SS.LL. adeguano i Servizi Veterinari per rispondere alle nuove esigenze organizzative.

Di approvare

3. Sono approvate le "LINEE GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA SU BASE VOLONTARIA DEGLI OVICAPRINI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 21/2004", la loro operatività è subordinata all'approvazione da parte del Ministero della Salute (Allegato B).

Di incaricare

4. Il Direttore Regionale della Tutela della Salute e SSR è incaricato: *e B1*
 - ~~da~~ l'adozione di tutti gli eventuali atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
 - ~~da~~ l'emanazione di misure di revisione delle "LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA", allegate alla presente deliberazione, sulla base della modifica della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni applicative del Ministero della Salute;
 - ~~da~~ la trasmissione al Ministero della Salute delle "LINEE GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA SU BASE VOLONTARIA DEGLI OVICAPRINI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 21/2004" ai fini della loro approvazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
T. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPA

12 OTT. 2006



allegato linee guida





Allegato A

LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA.

OBIETTIVI

Il Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina che apporta sostanziali modifiche all'attuale sistema di identificazione e gestione dell'anagrafe e rappresenta la prima tappa nel percorso della tracciabilità della filiera ovi-caprina.

Il Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 stabilisce all'art. 3 che tale sistema deve comprendere:

1. Banca Dati informatizzata a livello centrale
2. mezzi di identificazione di ciascun animale
3. registro aziendale
4. documento di trasporto

Il Ministero della Salute con la Circolare 28 luglio 2005, in attesa di approvazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, ha fornito le indicazioni operative.

Si ritiene comunque opportuno definire alcune procedure che permettano di uniformare i comportamenti sul territorio regionale.

Le principali figure professionali, che con competenze e responsabilità diverse, intervengono nella gestione dell'anagrafe ovi-caprina e nell'implementazione della Banca Dati Nazionale, attivata presso il Centro Servizi Nazionale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise, sono:

- I proprietari/detentori degli allevamenti;
- I titolari degli stabilimenti di macellazione;
- I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
- I CAA ed i soggetti delegati;
- I produttori e i fornitori di marchi auricolari;

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DEGLI ALLEVAMENTI

I Servizi Veterinari devono identificare e registrare in BDN ogni azienda ovi-caprina presente nel territorio di competenza.

Si intende per azienda qualsiasi fabbricato, stabilimento o ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali.

Sono esclusi dalla registrazione gli ambulatori e le cliniche veterinarie.

Per ogni allevamento devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice identificativo dell'azienda;
- Denominazione o ragione sociale;
- Indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche;
- Il nome, indirizzo, codice fiscale del proprietario;
- Il nome, indirizzo, codice fiscale del detentore (se diverso dal proprietario);



- 
- Le specie animali allevate (ovini, caprini);
 - Il tipo di produzione (latte, carne, misto);
 - L'iscrizione al Libro genealogico;

Il proprietario degli animali deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare le variazioni intervenute sui dati relativi all'allevamento per cui ha già ricevuto il codice aziendale.

Il proprietario/detentore compila in ogni sua parte l'apposito modulo (fac-simile di comunicazione integrativa di registrazione allevamento all.A1-A2), il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, e dopo aver firmato e protocollato il modello di cui sopra, aggiorna le informazioni in BDN.

Il proprietario degli animali deve comunicare entro 30 giorni al Servizio Veterinario competente qualunque variazione relativa ai dati aziendali.

Contestualmente il proprietario/detentore degli animali deve comunicare se intende registrare direttamente le movimentazioni in BDN, oppure delegare altri soggetti interessati.

Il proprietario/detentore degli animali deve, accedendo direttamente alla Banca Dati Nazionale o tramite un suo delegato, aggiornare annualmente, entro il mese di marzo, la consistenza dell'allevamento.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Tutti gli animali nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati, entro sei mesi dalla nascita, o in ogni caso prima che lascino l'azienda, mediante due distinti mezzi di identificazione.

Il **primo mezzo di identificazione** consiste in una marca auricolare applicata all'orecchio sinistro dell'animale riportante un codice identificativo individuale, emesso dal numeratore nazionale situato presso il CSN, e costituito dal prefisso IT seguito da un codice di 3 cifre riportante il codice ISTAT della provincia, da un numero progressivo di 9 cifre e separatamente da esso si dovrà inserire una cifra, di dimensioni inferiori e opportunamente evidenziata, recante il numero di versione da 0 a 7 in relazione alle eventuali sostituzioni effettuate.

Le ditte produttrici devono essere registrate presso il Ministero della Salute e le marche essere conformi a quanto indicato nell'Allegato A parte I della Circolare 28 luglio 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Il **secondo mezzo di identificazione** è costituito:

- Fino al 31 gennaio 2007 da un'altra marca auricolare identica a quella apposta all'orecchio sinistro, oppure
- da un tatuaggio (solo per gli animali non destinati agli scambi o all'esportazione);
- Dal 1° gennaio 2008 da un identificativo elettronico che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:



- 
- a) Transponder passivi ad uso zootecnico per sola lettura che applicano la tecnologia HDX e FDX-B, conformi alla norma ISO 11784 e ISO 11785;
 - b) Gli identificatori elettronici devono essere poter letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B;
 - c) Una volta identificato l'animale con il transponder la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatile di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale. Tali distanze minime devono essere verificate successivamente all'impianto del dispositivo;
 - d) L'applicazione dell'identificatore elettronico dovrà avvenire ad opera di personale appositamente addestrato in maniera tale da operare modalità di identificazione adeguate. Non è consentito l'impianto sottocutaneo degli identificatori elettronici salvo specifica autorizzazione del Ministero della Salute;

Prima di tale data, previa autorizzazione del Ministero della Salute, sulla base di una proposta operativa redatta dalla Direzione Regionale Tutela della Salute e SSR potrà essere consentito, su base volontaria l'utilizzazione di dispositivi elettronici.

Marca Auricolare + Tatuaggio

La procedura prevede che l'animale venga identificato mediante una marca auricolare applicata sull'orecchio sinistro e tatuaggio sull'orecchio destro. Il codice riportato sulla marca auricolare è stato descritto nel precedente paragrafo. Il codice tatuato è composto dalla sigla IT, dal codice Istat della provincia e dalle ultime 7 cifre significative del numero individuale del soggetto. In questa maniera si rende possibile applicare un tatuaggio, eventualmente disposto su due righe, compatibile con le dimensioni del padiglione auricolare delle razze allevate nel territorio regionale che consenta, in caso di necessità, di risalire al primo identificativo nel caso in cui questo venga smarrito.

Il tatuaggio, da effettuare secondo l'istruzione operativa descritta nella scheda tecnica, deve essere effettuato contestualmente all'applicazione della marca auricolare.

L'applicazione delle marche e del tatuaggio deve avvenire in maniera che i numeri applicati siano progressivi.


Questo modo di operare limita il numero di modifiche da apportare sulla pinza passando da un animale al successivo.

Nessuna registrazione viene richiesta in quanto l'univoca individuazione dell'animale è garantita.

Gli animali che risultassero sprovvisti di marchio auricolare, devono essere nuovamente identificati con lo stesso mezzo identificativo riportante il medesimo codice del precedente.

SMALTIMENTO IDENTIFICATIVI

Lo smaltimento degli identificativi deve essere inserito nelle procedure degli stabilimenti di macellazione, sotto la responsabilità del gestore dello stabilimento stesso.





Il Servizio Veterinario che assicura il servizio di ispezione e vigilanza sullo stabilimento di macellazione verifica il corretto adempimento dei compiti demandati ai gestori degli stabilimenti di macellazione.

IDENTIFICAZIONE SEMPLIFICATA

Gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di 12 mesi possono essere identificati con modalità "semplificata", utilizzando una marca auricolare di materiale inalterabile, a prova di manomissione, facilmente leggibile, non riutilizzabile e riportante diciture non asportabili, apposta all'orecchio sinistro riportante il codice di identificazione dell'azienda di nascita.

Se gli animali sono detenuti oltre i 12 mesi d'età o sono destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso Paesi Terzi devono essere identificati individualmente con il doppio sistema.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

Il detentore degli animali deve inoltrare la richiesta di un numero di identificativi, pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento, accedendo direttamente alla Banca Dati Nazionale o tramite un suo delegato, con le modalità indicate nell'allegato B della Circolare 28 luglio 2005 (e per tramite dell'allegato A3 alle presenti Linee guida).

Nella richiesta il detentore indica il fornitore autorizzato dal quale intende approvvigionarsi e il tipo di identificativo che vuole utilizzare.

Il Servizio Veterinario verifica e valida la richiesta.

Il Centro Servizi Nazionale genera l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sugli identificativi ed invia detto elenco al produttore indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta.

Il fornitore degli identificativi, ricevuti i codici validati dal Servizio Veterinario competente per territorio, procede alla produzione degli identificativi richiesti, riportando su di essi esclusivamente i codici che è stato autorizzato a stampare.

Il fornitore consegna gli identificativi presso il luogo indicato dal richiedente e contestualmente comunica alla BDN l'elenco e la data di spedizione degli identificativi prodotti per ciascun allevatore.

Gli identificativi una volta applicati agli animali non devono essere rimossi e non possono essere riutilizzati; non possono essere utilizzati da proprietari diversi da quelli per cui sono stati prodotti.

Il detentore dell'allevamento deve identificare i capi utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento.

In caso di chiusura dell'allevamento gli identificativi non utilizzati devono essere consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione con successiva verbalizzazione, nonché all'inserimento della relativa informazione in BDN.



MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

INTRODUZIONI

Ogni spostamento di animali sul territorio nazionale tra due aziende diverse o verso uno stabilimento di macellazione, deve essere accompagnato dal nuovo documento di trasporto Mod. 4 (fac-simile Mod. 4 all. A4) compilato sia dal detentore che dal trasportatore.

Il detentore, al momento in cui vengono introdotti animali in azienda, deve:

- accertarsi che ogni animale sia identificato correttamente;
- accertarsi che sia provvisto della documentazione per il trasporto, completa di attestazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario competente per territorio;
- provvedere, entro 7 giorni dall'introduzione dei capi in azienda, ad aggiornare il registro di carico e scarico aziendale, riportando:
 1. specie
 2. numero dei capi
 3. la data di ingresso
 4. il codice dell'azienda di provenienza
 5. il cognome e nome del trasportatore
 6. il numero di immatricolazione del mezzo
 7. estremi del documento di trasporto

Nel caso che gli animali provengano da uno Stato Membro conservano l'identificazione iniziale.

Se gli animali sono importati da un Paese Terzo, devono essere nuovamente identificati, come prevede la normativa europea, nell'azienda di destinazione, entro 14 giorni successivi ai controlli previsti per le importazioni.

Il detentore dovrà mantenere traccia della precedente identificazione nel registro aziendale.

Tuttavia se gli animali importati da un Paese Terzo sono destinati direttamente ad un impianto di macellazione, e vengono macellati entro 5 giorni lavorativi, mantengono l'identificazione di origine.

Nei casi di introduzione di capi in allevamento il detentore, entro 7 giorni dall'evento, deve inviare o consegnare copia del documento di trasporto al Servizio Veterinario competente per territorio.

Se l'allevatore registra direttamente le movimentazioni degli animali in BDN, deve effettuare la registrazione entro 7 giorni, ed inviare una copia del documento di trasporto al Servizio Veterinario.

Nel caso in cui si avvalga di un soggetto delegato, compreso il Servizio Veterinario, la registrazione deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.

VENDITE

Il detentore, nel momento in cui vengono venduti gli animali, deve:

- accertarsi che ogni animale sia identificato correttamente
- compilare la documentazione per il trasporto (mod 4)
- richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio l'attestazione sanitaria, se trattasi di animali destinati ad altro allevamento (Parte E del Mod. 4)



- 
- provvedere, entro 7 giorni dalla partenza dall'azienda, ad aggiornare il registro di carico e scarico aziendale, riportando:
 1. specie
 2. numero dei capi
 3. la data di partenza
 4. il codice dell'azienda di destinazione o dell'impianto di macellazione
 5. il cognome e nome del trasportatore
 6. il numero di immatricolazione del mezzo
 7. estremi del documento di trasporto

Fino alla data del 31 dicembre 2007 è consentito utilizzare i mod. 4 di cui al DPR 317/96 integrandoli con le informazioni aggiuntive previste:

- **Quadro C** -il codice aziendale di destinazione o il codice dell'impianto di macellazione
- **Quadro D** - il numero di autorizzazione/registrazione al trasporto di animali, la data del rilascio, il numero d'immatricolazione della motrice e dell' eventuale rimorchio.

Il detentore conserva i documenti di trasporto per un periodo minimo non inferiore a tre anni.



REGISTRO AZIENDALE

I detentori degli animali tengono un registro aggiornato, cartaceo o informatizzato, presso il proprio allevamento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità che ne facciano richiesta, per un periodo non inferiore a 3 anni dall'ultima registrazione.

Frontespizio

Nel frontespizio del registro vengono riportati :

1. i dati identificativi dell'azienda, del detentore e del proprietario
2. la vidimazione del Servizio Veterinario competente
3. il numero complessivo degli animali rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno, il numero di animali distinto per specie (ovini/ caprini); le informazioni riguardanti il censimento devono essere esattamente riportati nella BDN nell'apposita sezione "censimento".

Carico e scarico per partita

Questa parte del registro va compilata per effettuare il carico e lo scarico degli animali per gruppo o partita. La partita è costituita da animali provenienti dalla stessa azienda ovvero destinati ad una stessa azienda o macello (solo fino al 31/12/2006 per l'attestazione dei movimenti delle partite da macello può essere sufficiente la conservazione dei modelli 4). La partita è contrassegnata dal numero identificativo del documento di provenienza/destinazione. Negli appositi campi andranno annotati , oltre all'identificazione della partita, la specie, il numero di animali movimentati, la data di ingresso e il codice aziendale della struttura di destinazione nel caso dello scarico, nome e cognome del trasportatore, numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto (o della parte del mezzo che effettivamente contiene gli animali). Nel caso in cui dovesse essere movimentato un solo animale identificato individualmente il carico/ scarico dovrà essere invece fatto utilizzando la pagina carico /scarico per animali identificati individualmente.

Nei casi in cui le informazioni previste dal registro aziendale siano già presenti in BDN la tenuta dello stesso non è obbligatoria.

Carico e scarico individuale

Questa parte del registro va utilizzata per effettuare il carico e lo scarico individuale di animali (ovviamente identificati individualmente). Tale modalità è obbligatoria nei casi previsti da specifiche norme sanitarie ovvero nei casi di movimentazioni di singoli capi (identificati individualmente), nonché in tutti i casi in cui viene effettuata la rimarcatura degli animali utilizzando marchi auricolari riportanti un codice identificativo diverso da quello originario. A partire dal 1 gennaio 2008 la modalità di carico / scarico per codici individuali sarà l'unica consentita ad eccezione del caso degli animali identificati con il solo codice aziendale e destinati al macello entro l'anno di età che possono essere scaricati per partita.

Per quanto riguarda la compilazione, dopo aver indicato la data di identificazione va inserito il codice identificativo riportato sui marchi auricolari ed eventualmente il codice riportato sull'identificativo elettronico se presente. Nella colonna marchio precedente va inserito il codice del marchio originario in caso di rimarcatura degli animali (per perdita di marchio precedente ovvero se provenienti da paesi extracomunitari). Quindi vanno inserite le informazioni sulla data di nascita, la razza ed eventualmente il genotipo, nonché tutte le informazioni concernenti provenienza/destinazione, trasportatore e mezzo di trasporto e documento di provenienza/destinazione.

REGISTRAZIONE IN BANCA DATI NAZIONALE

Nella Banca dati nazionale oltre alle informazioni riguardanti l'azienda così come precedentemente specificato, dovranno essere inserite anche le seguenti informazioni:

- a) Il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento così come rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno e la data in cui è stato effettuato il rilevamento.
- b) I codici identificativi degli animali identificati individualmente a partire dalla data del 1 gennaio 2008;

Ciascuno spostamento degli animali deve essere registrato nella banca dati riportando le seguenti informazioni:

- c) Il numero di animali spostati,
- d) Il codice di identificazione dell'azienda di partenza,
- e) La data di partenza,
- f) Il codice di identificazione dell'azienda di arrivo,
- g) La data di arrivo,
- h) I codici identificativi degli animali identificati individualmente e che sono oggetto di movimentazione a partire dalla data del 1 gennaio 2008.

La registrazione dell'informazione riguardante i codici individuali degli animali non è obbligatoria.

Le informazioni di cui alle lettere a)-h) sono registrate in BDN direttamente dal detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da uno dei soggetti delegati. In quest'ultimo caso la registrazione in BDN viene effettuata dai soggetti delegati entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.





Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione dei dati in BDN previsti dal regolamento il detentore, ove non provveda direttamente, può avvalersi del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo del 15 giugno 2000, n. 188, o dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti, inviando preventiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL competente. Le modalità operative per l'assolvimento dei suddetti obblighi sono quelle già sperimentate per l'anagrafe bovina limitatamente alle parti applicabili e sono consultabili on line sul sito della BDN.

VERIFICHE E CONTROLLI

Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali nati prima del 9 luglio 2005 con il sistema previsto dal D.P.R. 317/96, i Servizi Veterinari possono autorizzare l'identificazione dei capi nati prima del 9 luglio 2005 con il nuovo sistema identificativo.

Nell'ambito delle attività di controllo svolte dai Servizi Veterinari presso gli allevamenti ovini e caprini del loro territorio, ogni anno deve essere effettuata una percentuale di controlli pari ad almeno il 3% degli allevamenti ovi-caprini presenti sul territorio di competenza, mirati a verificare, in particolare, la percentuale di perdite degli stessi, al fine di poter valutare in maniera oggettiva l'efficacia dei sistemi identificativi utilizzati.

Tali dati dovranno essere messi a disposizione della Regione Lazio qualora ne faccia richiesta.




Scheda tecnica per l'effettuazione del tatuaggio o dell'identificazione elettronica
come secondo mezzo di identificazione



Istruzione operativa per il tatuaggio

1. Allineare le marche auricolari per identificazione individuale (maschio e femmina) in ordine crescente;
2. Partendo dalla marca auricolare con il numero di identificazione più basso incastrare lo sprone della marca maschio sull'apposito ago della pinza;
3. Posizionare la marca femmina con numero corrispondente alla marca maschio nell'apposito alloggiamento della pinza;
4. Applicare la marca all'orecchio sinistro dell'animale;
5. Inserire nella pinza per tatuaggi le piastrine alfanumeriche in modo da comporre il numero di identificazione apposto all'orecchio sinistro dell'animale, omettendo gli zeri non significativi, come di seguito:



6. Eseguire una prova della corrispondenza tra tatuaggio e marca auricolare su cartone;
7. Verificata la corrispondenza, eseguire il tatuaggio nella parte interna del padiglione auricolare destro dell'animale;
8. Immergere uno spazzolino nella pasta per tatuaggi;
9. Strofinare energicamente l'interno del padiglione auricolare dove è stato eseguito il tatuaggio con lo spazzolino contenente abbondante pasta per tatuaggi;
10. Lasciare asciugare la pasta per tatuaggi sul padiglione auricolare senza procedere ad alcuna pulizia o lavaggio del padiglione stesso.





USLSSG. alla DELIB. N. 656
10 OTT, 2006



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AZIENDA PER ALLEVAMENTO "OVINI-CAPRINI"
(Allegato A1)

Il sottoscritto (COGNOME e NOME) _____
nato a _____ il _____, residente in
via/loc./p.zza _____ n° _____ (TEL. _____)
C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____
in qualità di **RAPPRESENTANTE LEGALE - PROPRIETARIO** dell'Allevamento di Ovini - Caprini

CHIEDE

Che l'**AZIENDA** Denominata _____
con Sede Legale _____ Prov. _____
ubicazione Allevamento _____
Coordinate geografiche = Latitudine _____ - Longitudine _____
Identificativo Fiscale (CODICE FISCALE / PARTITA IVA) _____

con le seguenti caratteristiche:

- SPECIE ANIMALI DETENUTE Ovini Caprini
- TIPOLOGIA ALLEVAMENTO greggi stanziali all'aperto o estensivo stabulati o intensivo
 greggi transumanti pascolo vagante
- ORIENTAMENTO PRODUTTIVO latte carne misto
- ISCRIZIONE LIBRI GENEALOGICI SI NO

VENGA REGISTRATA E LE VENGA ATTRIBUITO UN CODICE IDENTIFICATIVO AZIENDALE

CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE

Ai fini della richiesta di cui in oggetto, in attuazione di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorietà", consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

- che il **DETENTORE responsabile degli animali** [Art.1, paragrafo 5, lettera d, D.P.R. 317/96] è:

il/la Sig. _____
nato/a a _____ il _____, residente in
via/loc./p.zza _____ n° _____ (TEL. _____)
C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____;

- che il **PROPRIETARIO degli animali** [Art.1, paragrafo 5, lettera e, D.P.R. 317/96] è:

il/la Sig./Ditta _____
nato a _____ il _____, residente in
via/loc./p.zza _____ n° _____ (TEL. _____)
C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____ Part. IVA _____;

- che provvederà a comunicare al Servizio Veterinario della Azienda USLL ogni eventuale variazione dei dati dichiarati, nonché la eventuale cessazione dell'attività, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

[Handwritten signature]



SEGUE RETRO

che alla data del _____ l'allevamento è costituito da n. [] [] [] [] ovini

- capi maschi [] [] [] []
- capi con età inferiore ai sei mesi [] [] [] []
- capi marcati singolarmente [] [] [] []

• che alla data del _____ l'allevamento è costituito da n. [] [] [] [] caprini

- capi maschi [] [] [] []
- capi con età inferiore ai sei mesi [] [] [] []
- capi marcati singolarmente [] [] [] []

• che per l'aggiornamento ed inserimento dati nella BDN degli allevamenti Ovini-Caprini, intende:

- operare direttamente
- delegare il Sig./la Ditta (specificare) _____
- delegare il Servizio Veterinario della ASL _____

_____, Li _____

In Fede

in sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28-12-2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario dell'ufficio ricevente, Sig. _____
 - sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente.
- I dati sopra riportati, prescritti dalle disposizioni vigenti per poter assolvere la richiesta, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (Art.10 Legge 675/96) .

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ SANITARIA COMPETENTE

Numero di Codice Attribuito

IT	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
	ULTIME 3 CIFRE CODICE ISTAT DEL COMUNE OVE HA SEDE L'AZIENDA	SIGLA PROV.	NUMERO ASSEGNATO ALL'AZIENDA

_____, Li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO VETERINARIO

RELATA DI NOTIFICA
(Art. 148 c.p.c.)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
 NOTIFICA copia del presente atto, inerente l'assegnazione del Codice Identificazione Aziendale al
 Responsabile Legale dell'Azienda, Sig. _____
 mediante consegna a mani di _____
 presente in qualità di _____
 il giorno _____ alle ore _____ in _____

IN FEDE
IL NOTIFICATORE

FIRMA PER RICEVUTA COPIA





REG. alla DELIB. N. 656 del
10 OTT. 2006

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA DI REGISTRAZIONE ALLEVAMENTO "OVINI CAPRINI" (Allegato A 2)

Il sottoscritto (COGNOME e NOME) _____
nato a _____ il _____, residente in
via/loc./p.zza _____ n° _____ (TEL. _____)
C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____
in qualità di **RAPPRESENTANTE LEGALE - PROPRIETARIO** dell'Allevamento di Ovini Caprini

Denominato _____
ubicato in _____
Coordinate geografiche = Latitudine _____ - Longitudine _____
Identificativo Fiscale (CODICE FISCALE / PARTITA IVA) _____
con Codice Identificativo Aziendale IT | | | | - | | | | - | | | |
avente le seguenti caratteristiche:

- SPECIE ANIMALI DETENUTE Ovini - Caprini
- TIPOLOGIA ALLEVAMENTO greggi stanziali all'aperto o estensivo stabulati o intensivo
 greggi transumanti pascolo vagante
- ORIENTAMENTO PRODUTTIVO latte carne misto
- ISCRIZIONE LIBRI GENEALOGICI SI NO

Ai fini della richiesta di cui in oggetto, in attuazione di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorietà", consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

- che il **DETENTORE** responsabile degli animali [Art.1, paragrafo 5, lettera d, D.P.R. 317/96] è:
il/la Sig. _____
nato/a a _____ il _____, residente in
via/loc./p.zza _____ n° _____ (TEL. _____)
C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____
- che il **PROPRIETARIO** degli animali [Art.1, paragrafo 5, lettera e, D.P.R. 317/96] è:
il/la Sig./Ditta _____
nato a _____ il _____, residente in
via/loc./p.zza _____ n° _____ (TEL. _____)
C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____ Part. IVA _____
- che provvederà a comunicare al Servizio Veterinario della Azienda USSLL ogni eventuale variazione dei dati dichiarati, nonché la eventuale cessazione dell'attività, entro i termini previsti dalla normativa vigente.





SEGUE RETRO

• che alla data del _____ il suo allevamento è costituito da n. | | | | | ovini

- capi maschi | | | | |
- capi con età inferiore ai sei mesi | | | | |
- capi marcati singolarmente | | | | |

• che alla data del _____ il suo allevamento è costituito da n. | | | | | caprini

- capi maschi | | | | |
- capi con età inferiore ai sei mesi | | | | |
- capi marcati singolarmente | | | | |

• che per l'aggiornamento ed inserimento dati nella BDN degli allevamenti Ovini-Caprini, intende:

- operare direttamente
- delegare il Sig./la Ditta (specificare) _____
- delegare il Servizio Veterinario della ASL _____

_____, Li _____

In Fede

Al sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28-12-2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario dell'ufficio ricevente, Sig. _____

- sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente.

I dati sopra riportati, prescritti dalle disposizioni vigenti per poter assolvere la richiesta, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (Art.10 Legge 675/96) .-





Prov..... conduttore del mezzo di trasporto.....
 targato..... N° d'immatricolazione motrice..... N°
 d'immatricolazione rimorchio..... Autorizzazione al trasporto di animali
 n°.....rilasciata il.....
 Garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.
 Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art 64 del
 D.P.R. 320/54).

Addi..... **IL TRASPORTATORE**.....

E) ATTESTAZIONI SANITARIE

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito **FAVOREVOLE** in data
alle ore.....

Attesta (*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la
 seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraindicati sono stati sottoposti con esito **NEGATIVO** alle
 prove diagnostiche per:

MALATTIA	DATA CONTROLLO CAPI			DATA CONTROLLO ALLEVAMENTO			QUALIFICA ALLEVAMENTO		

(*) tale dichiarazione ha validità 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge.

Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro..... in data
 Osservazioni Prescrizioni Vincolo Sanitario

Addi..... **IL VETERINARIO UFFICIALE**.....



**LINEE GUIDA PER LA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA SU BASE VOLONTARIA
DEGLI OVICAPRINI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 21/2004**

Gli identificativi elettronici devono essere conformi alla norma ISO11784 e ISO11785 e applicare la tecnologia HDX o FDX-B, e conformi all'Allegato A - parte II della Circolare 28 luglio 2005.

I dispositivi di lettura devono essere conformi alla norma ISO 11785 ed in grado di leggere i trasponder HDX e FDX-B.

L'applicazione dell'identificativo elettronico deve essere effettuato in modo da non recare inutili sofferenze all'animale.

Non è consentito l'utilizzo di identificativi elettronici tramite impianto sottocutaneo.

Una volta identificato l'animale con il trasponder elettronico, la lettura deve poter essere effettuata da una distanza minima di 12 cm per i marchi auricolari e di 20 cm per i boli ruminanti, se si tratta di lettore portatile.

Nel caso si utilizzino dispositivi di lettura fissi la distanza minima è di 50 cm sia per il bolo che per la marca.

Fermo restando che l'animale deve essere identificabile, nel caso in cui l'allevatore scelga come secondo mezzo identificativo, il trasponder elettronico, dovrà effettuare la revisione sull'identificazione dei propri capi almeno ogni sei mesi.

L'introduzione dell'identificazione elettronica è possibile solo dove è garantita una professionalità ed degli strumenti tali da consentirne un utilizzo vantaggioso. Un impiego da parte di persone non adeguatamente formate e senza mezzi adatti rende vana la maggiore spesa sostenuta per l'identificativo elettronico e, effetto più grave, non assicura la tracciabilità degli animali. L'identificativo elettronico deve essere utilizzato solo dove è presente un intero sistema che garantisca la tracciabilità degli animali. Questo sistema è costituito da un registro di stalla informatizzato sul quale sono registrati singolarmente gli animali e le marche auricolari a disposizione dell'allevamento, da dei dispositivi hardware e degli applicativi software in grado di leggere e consentire di effettuare l'abbinamento fra marca auricolare e identificativo elettronico.

Tutte le attività di identificazione elettronica devono essere effettuate a cura dall'allevatore stesso da operatori adeguatamente formati.

L'attività di identificazione elettronica degli animali può avvenire contestualmente all'attività di identificazione tradizionale o può essere differita nel tempo.

Istruzione operativa nel caso di identificazione contestuale:

In questo caso l'applicativo da utilizzare deve essere in grado di connettersi al registro di stalla dell'allevamento e pre-caricare le marche disponibili per l'allevamento.

L'operatore avrà cura di applicare le marche auricolari in maniera progressiva in modo da minimizzare l'attività di digitazione sul palmare da parte dell'operatore.

Passando da un animale a quello successivo l'applicativo presente installato sul palmare presenterà il numero di marca applicato.



- 
1. caricare sul palmare le marche auricolari disponibili per l'allevamento;
 2. testare gli identificatori elettronici che si intende utilizzare nella sessione lavorativa;
 3. verificare che l'animale non disponga di bolo elettronico tramite una lettura preventiva del soggetto da identificare;
 4. applicare l'identificatore sull'animale (marca auricolare o bolo);
 5. leggere l'identificatore elettronico ed effettuare l'abbinamento fra marca auricolare tradizionale e identificatore elettronico. In caso di esecuzione del lavoro in maniera progressiva non viene richiesta nessuna digitazione in quanto il sistema propone il numero successivo;
 6. digitare le ulteriori informazioni anagrafiche del soggetto (Specie, razza, sesso, anno di nascita)

Terminate le operazioni di identificazioni si provvederà a scaricare sul registro di stalla elettronico tutte le nuove identificazioni da dove si evince l'abbinamento marca tradizionale – identificativo elettronico. Il registro di stalla deve contenere un campo dove viene registrato l'operatore che ha effettuato l'attività di identificazione e la data dell'operazione.

Istruzione operativa nel caso di identificazione differita:

In questo caso l'operatore si trova di fronte animali già identificati con marchio tradizionale. Gli animali si presenteranno in maniera casuale e l'operatore deve digitare la marca. Al fine di limitare al massimo la digitazione da parte dell'operatore, il sistema deve consentire il caricamento sul palmare degli animali già identificati tradizionalmente in attesa dell'applicazione dell'identificativo elettronico. All'operatore basterà digitare parte della matricola affinché il sistema proponga gli animali identificati con quei codici. L'operatore selezionerà poi il soggetto prescelto.

1. caricare sul palmare le marche auricolari degli animali identificati tradizionalmente ed in attesa di applicazione dell'identificativo elettronico presenti in allevamento;
2. testare gli identificatori elettronici che si intende utilizzare nella sessione lavorativa;
3. verificare che l'animale non disponga di bolo elettronico tramite una lettura preventiva del soggetto da identificare;
4. applicare l'identificatore sull'animale (marca auricolare o bolo);
5. leggere l'identificatore elettronico ed effettuare l'abbinamento fra marca auricolare tradizionale e identificatore elettronico. L'operatore digita una parte della marca ed il sistema propone gli animali in attesa di identificazione elettronica la cui marca auricolare contiene il numero digitato dall'operatore;

Terminate le operazioni di identificazioni si provvederà a scaricare sul registro di stalla elettronico tutte le nuove identificazioni da dove si evince l'abbinamento marca tradizionale – identificativo elettronico. Il registro di stalla deve contenere un campo dove viene registrato l'operatore che ha effettuato l'attività di identificazione e la data e ora dell'operazione.

Qualora le operazioni non vengano effettuate direttamente dall'allevatore e quindi non sia disponibile un registro di stalla informatico l'organizzazione che esegue le operazioni deve garantire:

1. la stampa dell'elenco degli identificatori elettronici applicati e l'abbinamento con le matricole tradizionali (vedi allegato B1) da allegare al registro di stalla dell'allevamento;



2. la messa a disposizione ai servizi veterinari regionali di una banca dati fruibile tramite servizi web contenente tutti i dati degli abbinamenti effettuati. La banca dati deve mettere a disposizione tutti i dati previsti nell'allegato 1.





ALLEG. alla DELIB. N. 056 *lu*
 DEL 10 OTT. 2006

Allegato B1

Elenco degli animali identificati elettronicamente

Codice ASL Allevamento		
Denominazione allevamento		
Codice fiscale allevamento		
Nome Detentore		
Cognome detentore		
Nome Operatore		
Cognome Operatore		
Organizzazione		
Dati disponibili presso il sito		
Data identificazione		
Modello lettore utilizzato		
Tecnologia utilizzata	HDX	FDX-B
Supporto utilizzato	Marca	Bolo
Fornitore identificativo elettronico		

Elenco identificatori elettronici applicati

Prog	Marca Auricolare	Identificativo elettronico	Specie	Razza	Sex	Anno nascita
1						
2						
3						



110
 REGIONE LAZIO
 SEGRETERIA REGIONALE